

# STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI

## Art.1 - DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

E' istituita una Associazione di volontari denominata "ASSOCIAZIONE PER LE MALATTIE REUMATICHE INFANTILI", indicata anche con la sigla AMRI.  
L'Associazione ha sede legale in Genova, in viale Cembrano 1/48 e sede operativa presso il reparto di Pediatria II dell'Istituto Giannina Gaslini, largo Gaslini 5, Genova. L'Associazione ha durata illimitata.

## Art.2 - SCOPI DELL'ASSOCIAZIONE

L'AMRI è una Associazione volontaria di assistenza e solidarietà che opera in favore dei bambini affetti da malattie reumatiche.

L'Associazione si ispira ai principi della democrazia ed a quelli di solidarietà umana e civile contenuti nella carta dei diritti dell'uomo e del bambino ; si informa a criteri di assoluta apertività ; non ha scopi di lucro.

L'Associazione ha per scopi :

- a) migliorare la terapia delle malattie reumatiche e l'assistenza ai bambini che ne sono affetti ;
- b) favorire ed incrementare la ricerca scientifica nell'ambito della reumatologia pediatrica ;
- c) promuovere l'aggiornamento e la collaborazione a livello nazionale ed internazionale fra i tecnici del settore ;
- d) sensibilizzare l'opinione pubblica e gli organismi istituzionali competenti sui problemi logistico-assistenziali connessi alle suddette malattie e sull'utilità della loro soluzione per la prevenzione degli handicap infantili ;
- e) diffondere l'educazione sanitaria e la conoscenza dei problemi reumatologici dell'età infantile ;
- f) sopperire alle eventuali carenze delle strutture pubbliche reperendo farmaci o strumenti per la riabilitazione ;
- g) favorire l'inserimento nel contesto Sociale (scuola, attività Sociali, sportive e ricreative) dei malati ;
- h) fornire un aiuto economico alle famiglie più disagiate ;
- i) contribuire agli interventi terapeutici eseguiti all'estero :

Per conseguire i propri obiettivi l'Associazione si propone di organizzare e promuovere dibattiti, incontri, corsi di aggiornamento, avvalendosi anche della competenza dei più autorevoli esperti del settore. Si propone inoltre di favorire pubblicazioni, trasmissioni radiofoniche e televisive sull'argomento e di promuovere e supportare le iniziative di ricercatori, enti o associazioni che possano portare un contributo allo studio e al miglioramento delle cure delle malattie reumatiche del bambino.

L'Associazione può organizzare attività culturali, sportive e ricreative, anche in collaborazione con enti e/o organismi diversi. L'Associazione può avere delegazioni di rappresentanza e costituire sedi periferiche provinciali e regionali, secondo delibera dell'assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

## Art. 3 - SOCI

I Soci sono :

- ORDINARI
- SOSTENITORI
- ONORARI

Sono Ordinari i soggetti che contribuiscono, in modo completamente gratuito alla organizzazione ed alla gestione dell'Associazione nel perseguimento dei suoi fini istituzionali con partecipazione attiva e personale e versano la quota Sociale nella misura annualmente stabilita dall'assemblea dei Soci.

Sono Sostenitori i soggetti che apportano quote superiori a quella Sociale nella misura determinata ogni anno dall'assemblea dei Soci.

Sono Soci Onorari i medici, gli operatori sanitari e le eminenti personalità italiane e straniere che contribuiscono con apporti scientifici, culturali e Sociali all'attuazione degli scopi dell'Associazione, dietro nomina dell'assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Tutti i Soci hanno uguali diritti ed hanno l'obbligo di osservare tutte le norme Sociali.

La qualifica di Socio si perde per decesso, dimissioni o per altre cause che potranno essere ritenute valide dal Consiglio Direttivo. La perdita della qualità di Socio, per qualsiasi causa dovuta, esclude qualsiasi rivalsa sul patrimonio o fondo comune dell'Associazione come pure l'eventuale rimborso della quota versata.

Sarà espulso dall'Associazione, per deliberazione del Consiglio Direttivo, il Socio del quale risultasse :

- 1) che ha usato qualsiasi mezzo illecito per carpire all'Associazione aiuti ed agevolazioni ;
- 2) che ha recato volontariamente danni all'Associazione ;
- 3) che abitualmente, con deliberato proposito, rifiuta l'osservanza dello statuto e delle delibere regolarmente assunte ;
- 4) che incaricato di custodire ed amministrare i fondi Sociali ne altera la destinazione o in qualsiasi modo ne abusa.

Il Socio moroso per un anno del pagamento della quota Sociale decade da Socio, perde ogni diritto e viene cancellato dai ruoli Sociali. Potrà rientrare a far parte dell'Associazione soltanto come nuovo Socio, osservando tutte le disposizioni dello statuto.

La qualità di Socio è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto subordinato o autonomo o di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.

Sono inoltre Amici i soggetti che, pur non essendo Soci, danno un contributo inferiore al minimo delle quote stabilite dall'assemblea.

## Art. 4 - CRITERI DI AMMISSIONE DEI SOCI

Possono essere Soci tutti coloro che partecipano alla vita dell'Associazione che accettano e condividono gli scopi dello statuto, abbiano piena facoltà giuridica e non abbiano interessi contrastanti con quelli dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo con decisione motivata e ratificata dall'assemblea esprime parere sia sull'ammissione che sulla esclusione dei Soci.

#### Art. 5 - OBBLIGHI E DIRITTI DEI SOCI

Tutti i Soci hanno l'obbligo di osservare le norme previste nello statuto, di versare la quota Associativa annualmente prevista, di avere un comportamento conforme alla lettera, allo spirito e agli scopi indicati nello statuto.

Tutti i Soci hanno uguali diritti pertanto possono eleggere ed essere eletti nei vari organismi dell'Associazione, di partecipare alla vita organizzativa e di consultare tutti i verbali, i documenti, gli atti relativi all'attività dell'Associazione stessa.

#### Art. 6 - PATRIMONIO

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da :

- a) beni mobili ed immobili ;
- b) eventuali donazioni e lasciti.

Le rendite derivanti da lasciti dovranno essere erogate in conformità alla destinazione fissata dal testatore o donatore.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da :

- a) quote Sociali ;
- b) finanziamenti ricevuti per l'attuazione degli scopi costituenti l'oggetto dell'Associazione ;
- c) eccedenze attive delle gestioni annuali ;
- d) entrate derivate da attività commerciali e produttive marginali ;
- e) entrate derivanti da manifestazioni o iniziative culturali, sportive o ricreative.

L'esercizio Sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio Sociale il Consiglio Direttivo provvede alla redazione dei bilanci consuntivo e preventivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o lasciti ricevuti, da sottoporre alla approvazione dell'assemblea entro i primi sei mesi dell'esercizio successivo.

#### Art. 7 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione :

- l'assemblea dei Soci
- il Consiglio Direttivo
- il Collegio dei Revisori dei Conti
- il Collegio dei Probiviri

#### Art. 8 - ASSEMBLEA DEI SOCI

L'assemblea dei Soci è il massimo organo dell'Associazione. Hanno diritto di partecipare all'assemblea i Soci iscritti ed in regola con il versamento dei contributi Sociali. I Soci possono delegare la loro partecipazione all'assemblea ad un altro Socio.

L'assemblea è convocata in via ordinaria e straordinaria su delibera del Consiglio Direttivo o su richiesta scritta di almeno un decimo dei Soci, dal presidente dell'Associazione oppure, in difetto di quest'ultimo, dal presidente del Collegio dei Probiviri. La convocazione è fatta mediante comunicazione scritta spedita almeno otto giorni prima della riunione, contenente luogo, data e ora della prima convocazione, nonché l'ordine del giorno. Le delibere delle assemblee ordinarie e straordinarie, salvo quanto previsto dall'art. 19 sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione mentre in seconda la delibera è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Ad ogni Socio spetta in assemblea un voto.

Delle riunioni dell'assemblea si redige un processo verbale firmato dal presidente dell'assemblea e dal segretario della stessa.

#### Art. 9 - FUNZIONI DELL'ASSEMBLEA

E' compito dell'assemblea ordinaria :

- a) analizzare i problemi del settore, indicare gli obiettivi dell'azione associativa e fornire le direttive generali di attuazione ;
- b) deliberare sulla relazione annuale svolta dal Presidente del Consiglio Direttivo concernente l'attività dell'Associazione ;
- c) discutere e deliberare in merito al bilancio consuntivo e preventivo ;
- d) eleggere le cariche Sociali ;
- e) nominare i Soci onorari su proposta del Consiglio Direttivo ed i Presidenti Onorari ;
- f) deliberare su ogni altro argomento sottoposto dal Consiglio Direttivo alla sua approvazione ;
- g) eseguire l'amministrazione straordinaria in merito ad operazioni immobiliari, ipotecarie, accettazioni di donazioni di immobili.

L'Assemblea delibera altresì in merito alla responsabilità dei membri del Consiglio Direttivo, dei Revisori dei Conti e dei Probiviri. In quest'ultimo caso i componenti dei rispettivi organi non hanno diritto di voto.

L'Assemblea straordinaria delibera :

- a) sulle modifiche statutarie ;
- b) lo scioglimento dell'Associazione.

Il voto è di norma palese. Il voto per le elezioni alle cariche Sociali avviene a scrutinio segreto, salva diversa delibera dell'assemblea.

#### Art. 10 - CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da Soci eletti dall'assemblea, in numero da 5 a 15 ; detto numero è deliberato dall'assemblea medesima. La carica di Consigliere ha durata biennale ; è ammessa la rieleggibilità.

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente, o la metà dei Consiglieri, lo ritenga necessario. Il Consiglio si ritiene regolarmente costituito in presenza di almeno la metà più uno dei Consiglieri.

Alle riunioni del Consiglio Direttivo hanno la facoltà di assistere, sia singolarmente che collegialmente, i Revisori dei Conti, con facoltà di parola, ma non di voto. Il Consiglio elegge, al proprio interno, il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario e delibera a maggioranza di voti dei presenti, con voto palese o per manifesta volontà. In caso di parità prevale il voto di chi presiede ; nella prima seduta del consiglio durante la quale vengono eletti il Presidente ed il Vice Presidente, presiede colui che ha ricevuto il maggior numero di voto.

Il verbale delle sedute del Consiglio è tenuto dal Segretario.

#### Art. 11 - FUNZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Sono funzioni del Consiglio Direttivo :

- a) eleggere, al proprio interno il Presidente dell'Associazione, il Vice Presidente ed il Segretario ;
- b) stabilire, nell'ambito delle direttive dell'assemblea, l'azione a breve termine dell'Associazione ed i piani per l'azione a medio e a lungo termine ;
- c) avvalersi della collaborazione di comitati tecnico-scientifici o di uno dei suoi membri con funzioni di consulenza per specifici problemi e operazioni nell'ambito dell'Associazione ;
- d) eseguire le deliberazioni dell'assemblea,
- e) predisporre e compilare i bilanci consuntivo e preventivo ;
- f) assumere eventuali dipendenti, fissandone emolumenti e condizioni ;
- g) provvedere all'amministrazione dell'Associazione ed al funzionamento della stessa ed esercitare tutti gli atti che non siano devoluti all'assemblea ;
- h) deliberare sull'impiego del patrimonio Sociale, con esclusione dello scioglimento dell'Associazione, demandato all'assemblea ;
- i) valutare le circostanze che possono determinare le dimissioni dei Soci ;
- j) deliberare sull'assunzione di spese impreviste e comunque urgenti nell'ambito degli stanziamenti di bilancio e delle disponibilità finanziarie dell'Associazione ;
- k) stipulare i contratti ;
- l) organizzare gli uffici della sede dell'Associazione ;
- m) rilasciare procure speciali e generali nei limiti di legge ;
- n) nominare rappresentanti, delegati e collaboratori ;
- o) costituire sedi periferiche, agenzie, succursali e ogni altro tipo di organismo avente per fine lo scopo dell'Associazione, su tutto il territorio nazionale rette dal regolamento redatto allo scopo ;
- p) deliberare sui rimborsi spese da assegnare eventualmente al Presidente o ai Soci con incarichi particolari.

In ogni caso l'elencazione sopra descritta è indicativa e non tassativa.

## Art. 12 - PRESIDENTE DELL'ASSOCIAZIONE

Il Presidente dell'Associazione ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio, oltre alla firma Sociale : Convoca l'Assemblea e convoca e presiede il Consiglio Direttivo, stabilendo l'ordine del giorno delle riunioni e provvedendo all'esecuzione delle deliberazioni. Vigila, con la collaborazione del Consiglio Direttivo, sull'ordinamento e sul funzionamento dei servizi dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice-Presidente. Il Presidente ed il Vice-Presidente dell'Associazione durano in carica due anni e possono essere rieletti.

Nel caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vice-Presidente, subentrerà il Consigliere più anziano in carica.

Il Presidente esercita, nell'ambito delle direttive del Consiglio Direttivo, i poteri di ordinaria amministrazione e può, in via semplificativa e non tassativa :

- a) firmare la corrispondenza ;
- b) stipulare i contratti ;
- c) compiere tutte le pratiche presso qualunque autorità o ente pubblico e privato ;
- d) provvedere all'incasso di crediti ed al pagamento di debiti ;
- e) compiere qualsiasi operazione bancaria, aprire conti correnti e ritirare somme firmando assegni ;
- f) avvalersi di quanto è consentito dallo statuto e dai termini di legge per l'amministrazione dell'Associazione.
- g) delegare eventualmente le proprie funzioni ai membri del Consiglio Direttivo per specifiche materie e per compiti determinati.

## Art 13 - PRESIDENTI ONORARI

I Presidenti Onorari, in numero massimo di due, vengono eletti dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo e restano in carica a vita.

I Presidenti Onorari hanno diritto di partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con facoltà di parola.

I Presidenti Onorari sono invitati a presenziare in quelle manifestazioni alle quali l'Associazione interviene in forma ufficiale.

## Art.14 - COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto dall'Assemblea ed è composto da cinque membri, tre effettivi e due supplenti. I Revisori devono essere Soci, durano in carica due anni, possono essere rieletti e non possono rivestire nessun'altra carica Sociale. Il Collegio nomina, al proprio interno, tra i componenti effettivi, il

Presidente ; a quest'ultimo spetta l'incarico di convocare lo stesso e di tenere il verbale delle riunioni.

I Revisori hanno il compito di controllare l'amministrazione in analogia con quanto disposto dall'art.2403 del Codice Civile ; per essi valgono le norme di cui agli art.2397 e seguenti, per quanto compatibili : In particolare, essi dovranno esaminare i registri, i bilanci ed accertare la regolare tenuta della contabilità Sociale ; potranno, anche individualmente ed in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e di controllo, redigendone verbale.

I Revisori hanno facoltà di presenziare alle sedute del Consiglio Direttivo e di partecipare alle discussioni esprimendo il loro parere, senza diritto di voto.

Il Revisore supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il Revisore effettivo impossibilitato a svolgere il proprio incarico.

#### Art.15 - COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Se l'assemblea lo riterrà opportuno, potrà essere eletto un collegio dei Probiviri, composto da cinque Soci, tre effettivi e due supplenti, che rimangono in carica due anni : i componenti possono essere rieletti. Non possono farne parte coloro che rivestono altre cariche Sociali.

Il Collegio nomina al suo interno, tra i componenti effettivi, il Presidente ; a quest'ultimo spetta l'incarico di convocare lo stesso e di tenere il verbale delle riunioni.

Il Collegio dei Probiviri ha il mandato di giudicare, in applicazione delle norme di legge, in osservanza al presente Statuto e secondo equità, la condotta dei Soci in tema di disciplina associativa e su qualsiasi contrasto possa insorgere tra gli iscritti e gli organi dell'Associazione. Il suo giudizio è inappellabile.

Il Probiviro supplente sostituisce, anche solo temporaneamente, il membro effettivo impossibilitato a svolgere il proprio incarico ovvero in conflitto di interessi.

#### Art.16 - CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche Sociali sono ricoperte a titolo gratuito e possono essere assegnate solo a Soci regolarmente iscritti : Coloro che sono nominati in sostituzione di membri venuti a mancare o che, comunque, fossero dichiarati deceduti, restano in carica fino a quando vi sarebbero rimasti i membri che hanno sostituito.

Il Consiglio Direttivo può deliberare un rimborso spese per il Presidente o, di volta in volta, per un Socio con un incarico speciale.

#### Art.17 - ASSICURAZIONE

Ogni Socio effettivo deve essere assicurato, a norma di legge, a cura dell'Associazione contro i rischi d'infortunio connessi con lo svolgimento degli incarichi o servizi associativi.

#### Art.18 - MODIFICHE DELLO STATUTO

Modifiche al presente statuto possono essere deliberate soltanto dall'Assemblea Straordinaria : Per l'approvazione occorre la maggioranza dei due terzi dei voti dei presenti.

#### Art.19 - SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento dell'Associazione, che può essere deliberato dall'Assemblea Straordinaria soltanto per cause di forza maggiore o di evidente assoluta necessità ed opportunità, l'Assemblea provvederà, se lo riterrà necessario, alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del patrimonio, da destinarsi ad altra organizzazione di volontariato operante in identico o analogo settore.

Entrambe le delibere saranno prese con le maggioranze previste dal 3° comma dell'art.21 del Codice Civile.

#### Art.20 - DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non disposto nel presente Statuto, valgono le norme del Codice Civile in materia di Associazioni e le disposizioni di cui alla legge 11 agosto 1991 n.266 e legge Regionale 24 luglio 1993 n.22.